



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Questo numero della rubrica è dedicato in particolar modo alla giurisprudenza, con alcune sentenze davvero interessanti.

Relativamente ai simboli religiosi: essi possono essere posti in pubblico, anche con fondi pubblici, se funzionali ad un progetto turistico (Francia); il divieto d'indossare simboli religiosi ostentatori è sì obbligatorio solo per le scuole statali, ma non si potrebbe rimproverare ad una scuola privata di volersivi uniformare volontariamente (Francia); un provvedimento amministrativo ministeriale non può introdurre un divieto generale per le alunne d'indossare simboli religiosi nelle scuole, anche se pubbliche (Belgio); il divieto d'indossare il velo islamico nei tribunali è incostituzionale perché viola i principî costituzionali di eguaglianza e di libertà religiosa (Turchia).

Relativamente alla Chiesa cattolica: la cancellazione d'un Battesimo dal relativo registro è inammissibile, limitandosi a registrare un fatto storico realmente avvenuto (Francia); un rapporto di lavoro con entità riconducibili alla Chiesa cattolica richiede il rispetto dei principî di quest'ultima, perciò, ad oggi, è perfettamente legittimo il licenziamento di divorziati risposati (Germania).

Relativamente all'Islam: il cambiamento di nome per sole ragioni religiose non è ammissibile su di un bambino (Francia); è vietata l'applicazione della sharia in giudizi di tipo arbitrale con effetti civili (USA).

Relativamente alla libertà religiosa: per i detenuti musulmani, la possibilità di avere in carcere alimenti halal è subordinata a ragioni di bilancio, oppure le relative spese saranno a carico del detenuto (USA); il fatto d'abbinare in una stessa cella detenuti di fede religiosa diversa non viola la libertà religiosa di nessuno dei due (USA); un paziente islamico di sesso maschile non vede violata la propria libertà religiosa se in ospedale viene curato da un medico di sesso femminile (USA); per i detenuti ebrei, la possibilità di avere in carcere alimenti kasher è subordinata a ragioni di bilancio, oppure le relative spese saranno a carico del detenuto (USA); privare della Bibbia un detenuto, anche se posto in isolamento per punizione, costituisce violazione della sua libertà religiosa (USA);

Relativamente all'assistenza spirituale con i cappellani militari: la Corte costituzionale introduce il concetto di benessere morale e spirituale delle truppe, cui lo Stato deve provvedere al pari di quello fisico (Federazione Russa).

Relativamente agli Anglicani, infine, riportiamo le recentissime modifiche normative riguardanti l'ordinazione episcopale anglicana femminile.

Simboli religiosi

FRANCIA

Conseil d'État, III^{ème}-VIII^{ème} SSR, 364466, del 23 luglio 2014

Il fatto che un comune decida un piano d'espansione turistica incentrato sul proprio patrimonio urbanistico religioso, avendo nel proprio territorio più chiese classificate come monumenti nazionali, ed in tale ambito disponga lavori di manutenzione straordinari anche per le chiese che non siano monumenti nazionali, e collochi in paese e nel circondario simboli religiosi, non costituisce violazione alla laïcité, avendo tutto ciò la funzione di promozione turistica, e non di propaganda o proselitismo religioso.

www.conseil-etat.fr/

Cour de Cassation, Assemblée plénière, 25 giugno 2014, n. 13/28369

Una dipendente d'un asilo privato viene licenziata perché, rientrata dopo un congedo per maternità, inizia ad indossare il velo islamico anche sul luogo di lavoro. Ella cita in giudizio l'asilo per discriminazione religiosa.

Dopo una lunga vicenda processuale, che ha visto il curioso caso della HALDE schierata a favore della dipendente licenziata, e della presidentessa della HALDE schierata a favore dell'asilo licenziante, e dopo una sentenza di Cassazione con rinvio, qui l'equivalente delle Sezioni Unite si pronuncia definitivamente a favore dell'asilo e del suo provvedimento di licenziamento, perché il principio di libertà di coscienza e di religione di ciascuno dei membri del personale non può essere d'ostacolo al rispetto dei principî di laicità e di neutralità che si applicano nell'esercizio delle attività dell'asilo, e ciò a prescindere dal fatto che l'ente gestore sia o meno un'impresa di tendenza.

La restrizione alla libertà di manifestare la propria religione, prevista dal regolamento dell'asilo privato conformemente alla normativa per le analoghe iniziative scolastiche statali non aveva natura ingiustificatamente discriminatoria, ma era giustificata dalla natura dei compiti svolti dai dipendenti dell'asilo stesso.

Le norme sull'assoluta laicità di locali e personale sono obbligatorie per le scuole statali, e solo facoltative per le scuole private, d'orientamento confessionale o meno, ma, se queste decidono d'applicarle, certamente non possono essere citate in giudizio per essersi volute uniformare alle loro omologhe statali.

www.courdecassation.fr/

BELGIO

Raad van State, 14 ottobre 2014, sentenze nn. 228751 (turbante sikh) e 228752 (velo islamico)

Dovendosi ispirare al criterio di neutralità, nel 2009 l'ufficio delle Fiandre per l'istruzione pubblica emana un divieto generale per gli alunni d'indossare simboli religiosi, divieto che viene poi ripreso dai singoli regolamenti scolastici.

Le due sentenze sono relative a *petita* costituiti dal turbante sikh (la 228751) e dal velo islamico (228752).

Il Consiglio di Stato accoglie i due ricorsi, stabilendo alcuni principî di carattere generale:

- il diritto dei genitori di scelta della scuola non include il diritto di chiedere che i loro figli non siano esposti a simboli religiosi indossati da altri alunni, eccezion fatta per il caso in cui questi simboli fossero indossati in modo ostentato e con finalità d'aggressione spirituale, pressione, provocazione, proselitismo o propaganda;

- il divieto d'indossare simboli religiosi a scuola potrebbe avere la conseguenza d'impedire l'accesso all'istruzione per quegli studenti che volessero indossarli, esercitando un loro diritto fondamentale, senza che sia adeguatamente dimostrato che ciò disturbi l'ordine pubblico o metta in pericolo i diritti e le libertà altrui.

www.raadvst-consetat.be/

TURCHIA

T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 25 giugno 2014, n. 2014/256.

Un'avvocata, tornata ad esercitare dopo un certo periodo, è stata allontanata dal Tribunale di Famiglia (Aile Mahkemesinin) perché indossava il velo islamico, vietato anche dal regolamento dell'Ordine degli Avvocati; ella ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale, invocando la violazione della libertà religiosa e del principio d'eguaglianza.

La Corte le ha dato ragione, affermando che il fatto d'indossare il velo non costituisce violazione al principio costituzionale di laicità – *laiklik*, non essendo stato indossato in circostanze di sfida e nemmeno di semplice protesta contro la Costituzione o le leggi della Turchia, ma, anzi, al contrario, veniva indossato proprio nel tempio delle leggi, da chi si preparava a combattere non contro di loro ma con loro e per loro per il trionfo della giustizia turca. Dato il contesto, perciò, è evidente che il fatto d'indossare il velo non costituisca una violazione del principio costituzionale di laicità.

www.anayasa.gov.tr

Chiesa cattolica

FRANCIA

Cour de Cassation, Ière Chambre civile, 19 novembre 2014, n. 13/25156

Una persona, dichiarando d'essere diventata atea, nel 2001 aveva chiesto ed ottenuto che sul relativo registro parrocchiale venisse annotata questa sua perdita della fede.

Nel 2010 chiese venisse proprio cancellata la registrazione del suo Battesimo.

Vistasi respinta l'istanza nei gradi di giudizio precedenti, approda alla Cour de Cassation, che conferma le sentenze impugnate negando la cancellazione richiesta, affermando che:

– la consultazione del registro dei Battesimi non è consentita a tutti, ma limitata all'interessato ed ai sacerdoti, tenuti essi stessi al segreto, e la pubblicità a questa vicenda è stata portata esclusivamente dall'istante, sicché non v'è nessuna violazione del diritto alla privacy;

– la richiesta, del 2001, d'annotare ch'egli avesse apostatato dalla Chiesa cattolica fu accolta, e l'annotazione aggiunta; ma dato che la registrazione del Battesimo non implica la permanenza nella Chiesa cattolica, bensì si limita a registrare una realtà storica realmente avvenuta, essa non può essere cancellata.

www.courdecassation.fr/

GERMANIA

BVerfG, 22 ottobre 2014, n. 2 BvR 661-12

Il ricorrente, primario in un ospedale di proprietà della Chiesa cattolica tedesca, nel 2006 si separa dalla moglie, nel 2008 divorzia e si risposa con la donna con la quale conviveva da due anni. Nel 2009 l'ospedale lo licenzia per violazione dell'obbligo di lealtà con i principî cattolici, al cui rispetto peraltro il medico s'era contrattualmente vincolato.

Il primario ricorre all'Arbeitsgericht, che gli dà ragione, ma perde in appello dinanzi al Bundesarbeitsgericht, che ribadisce la legittimità del licenziamento.

Nuovo ricorso dinanzi alla Corte costituzionale federale, che conferma la legittimità costituzionale della normativa sullo speciale diritto del lavoro delle Chiese, che, essendo organizzazioni di tendenza di rango costituzionale, hanno tutto il diritto di pretendere dai loro dipendenti non già l'adesione spirituale ai dogmi di fede professati dalla Chiesa, cosa che sarebbe sì violazione della libertà religiosa, bensì il rispetto di standard di comportamento che non siano in contrasto con i principî della Chiesa.

Questa particolare situazione normativa, peraltro, viene chiaramente illustrata a chi dovrebbe venir assunto, che è quindi liberissimo di non accettarla.

www.bverfg.de

FRANCIA

Cour de Cassation, Ière chambre civile, 24 settembre 2014, n. 13/17450

Una donna francese, sposata con un egiziano, fatta oggetto di maltrattamenti da parte del marito mentre era incinta se n'era separata, trovandosi così da sola al momento della nascita del figlio ed inscrivendolo allo stato civile col nome di Teofilo.

Il padre, affermando che questo nome tipicamente cristiano avrebbe potuto mettere in difficoltà il figlio rispetto alla famiglia paterna musulmana, e più in generale rispetto alla comunità musulmana in Francia ed in Egitto, di cui il padre fa parte, chiede che il nome venga cambiato con un nome tradizionale musulmano, o che almeno questo venga aggiunto ed anteposto al nome Teofilo.

La Cassazione respinge la richiesta, affermando che motivazioni religiose non siano un valido motivo per imporre mutamenti di nome, dato che, se vorrà, potrà essere il bambino stesso, una volta raggiunta la maggiore età, ad avviare l'iter per cambiare nome.

www.courdecassation.fr/

USA

Alabama (USA), emendamento costituzionale sottoposto a consultazione popolare, approvato col 72% il 4 novembre 2014 ('Sharia Law Ban')

Emendamento 1

a) Questo emendamento dovrà essere conosciuto e citato come Emendamento per le Corti dell'Alabama alle leggi americane e dell'Alabama.

b) La legge dell'Alabama dispone:

1) lo Stato dell'Alabama ha sviluppato un unico concetto legale di ordine pubblico basato sulla Costituzione degli Stati Uniti, e protetto dal X Emendamento;

2) da quando nacque come Stato, nel 1819, l'Alabama adottò atti costituzionali e statutari, che hanno regolato diritti, privilegi, obblighi e requisiti per il suo Governo ed i suoi cittadini;

3) secondo le previsioni della Costituzione dell'Alabama, e degli statuti e delle normative dello Stato dell'Alabama, alla luce delle interpretazioni delle relative Corti nelle competenti giurisdizioni, è stato sviluppato il concetto legale di ordine pubblico;

4) l'ordine pubblico dello Stato dell'Alabama protegge i diritti dei suoi cittadini a cominciare dalla garanzia dell'eguaglianza e dei diritti dell'uomo. Ad eccezione di quanto permesso sulla base del processo legislativo e del diritto del popolo al voto per l'autodeterminazione, i diritti, i privilegi e le immunità dei cittadini dello Stato dell'Alabama sono inviolabili;

5) ogni legge differente da quella dello Stato dell'Alabama è una legge straniera, intendendo con ciò ogni legge, regola, codice, o prassi consolidata, usata o applicata in una giurisdizione al di fuori del territorio degli Stati Uniti, o ogni legge che esista come separato corpus normativo, codice o prassi adottata o usata in qualunque luogo da qualunque popolo, gruppo o cultura differente da quanto disposto dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti e dell'Alabama;

6) l'Alabama favorisce gli affari ed ha intessuto molte relazioni economiche internazionali. Se uomini d'affari o società possono decidere di ricorrere a leggi straniere dinanzi a Corti straniere, tuttavia l'ordine pubblico dell'Alabama vieta a chiunque di chiedere a Corti dell'Alabama d'applicare od imporre leggi straniere;

7) l'ordine pubblico dello Stato prevede di proteggere i suoi cittadini dall'applicazione di leggi straniere quando queste fossero in violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione dell'Alabama o da quella degli Stati Uniti, inclusi (ma non solo) i diritti al giusto processo, alla libertà di religione, di parola, di riunione, di stampa, ed ogni diritto relativo alla riservatezza ed al matrimonio;

8) l'art. IV, sezione I, della Costituzione degli Stati Uniti prevede che ogni Stato riconosca gli atti pubblici, gli atti legali ed i provvedimenti giudiziari degli altri Stati. Prevede, tuttavia, che se un qualunque atto pubblico, atto legale o provvedimento giudiziario d'un altro Stato violasse l'ordine pubblico dell'Alabama, questo non sarà tenuto e non potrà essere obbligato a riconoscergli piena efficacia.

c) Una Corte, un arbitro, un'agenzia governativa od ogni altra autorità analoga non deve applicare una legge straniera se facendolo potrebbe violare una qualunque legge statale od un diritto garantito dalla Costituzione dell'Alabama o da quella degli Stati Uniti.

d) Se un accordo contrattuale di qualunque tipo prevedesse il ricorso ad una legge straniera per interpretare la legge o risolvere una controversia fra le parti, e se quest'interpretazione o risoluzione risultasse in violazione d'un diritto garantito dalla Costituzione dell'Alabama o da quella degli Stati Uniti, l'accordo contrattuale dev'essere modificato od emendato in modo tale da garantire i diritti costituzionali delle parti.

e) Se un accordo contrattuale di qualunque tipo prevedesse per la scelta della sede o del tribunale al di fuori degli Stati o dei territori degli Stati Uniti, e se l'interpretazione o l'esecuzione del contratto in applicazione della scelta della sede o del tribunale dovesse risultare in violazione d'un qualunque diritto garantito dalla Costituzione dell'Alabama o da quella degli Stati Uniti, questa previsione contrattuale dovrà essere interpretata in modo tale da garantire i diritti costituzionali della persona contro la quale si stesse agendo in giudizio. Se una persona fisica soggetta ad una giurisdizione personale in questo Stato chiedesse di applicare il processo, l'arbitrato, il processo amministrativo od ogni procedimento simile in questo Stato, e se la Corte di questo Stato trovasse che ammettere la richiesta violasse o possa violare i diritti costituzionali della parte convenuta nel tribunale straniero, relativamente alla materia del contendere, allora questa richiesta deve essere respinta.

f) Ogni previsione contrattuale di qualunque tipo che non potesse essere modificata od emendata per preservare i diritti costituzionali delle parti rientranti nelle previsioni di quest'emendamento è radicalmente nulla.

g) Nulla in questo emendamento dev'essere interpretato nel senso di limitare il diritto d'una persona fisica o giuridica di questo Stato di restringere volontariamente o limitare i propri diritti costituzionali per contratto o specifica rinuncia compatibile con i principî costituzionali. Tuttavia, i termini d'ogni contratto o specifica rinuncia devono essere rigorosamente definiti in senso favorevole a preservare i diritti costituzionali della persona fisica in questo Stato. Inoltre, nessuna Corte dell'Alabama dovrà dare esecuzione forzata ad un qualunque contratto od obbligazione d'altro tipo consistente nell'applicare una legge straniera.

h) Ad eccezione di questo disposto dalla sottosezione g), e senza pregiudizio di ogni altro diritto legale, questo emendamento non si applica alle società, agli accordi societari, alle società a responsabilità limitata, alle associazioni professionali, o ad ogni altre persone giuridiche che accetti contrattualmente di sottomettersi ad una legge straniera in una giurisdizione diversa da quello di questo Stato o degli Stati Uniti.

i) Se gli atti pubblici, atti legali o provvedimenti giudiziari d'un altro Stato violassero l'ordine pubblico dello Stato dell'Alabama, questo non deve dar loro piena esecuzione.

Libertà religiosa

USA

New Hampshire District Court, 22 settembre 2014, Ureña vs Strafford County House of Corrections

Un detenuto musulmano ha diritto, se le circostanze organizzative lo consentono, a ricevere pasti halal, ad avere una copia personale del Corano e ad avere regolari incontri con un imam.

www.courts.state.nh.us/district/

Northern District Court of Texas, 3 ottobre 2014, Elizondo vs Livingston

Il fatto di non abbinare nella stessa cella detenuti della stessa fede non costituisce violazione della libertà religiosa, dato che non è implicito che ciò ostacoli le differenti pratiche religiose.

www.txnd.uscourts.gov

Seneca County, Supreme Court of New York, 25 settembre 2014, Covington vs Annucci

Il fatto che un musulmano sia stato obbligato a farsi curare da una donna medico, trattandosi d'un'emergenza e non essendo in quel momento disponibili medici di sesso maschile, non costituisce violazione della sua libertà religiosa.

www.nycourts.gov/courts/7jd/seneca/

Eastern District Court of Virginia, 16 ottobre 2014, Carter vs Davis

L'eliminazione, per ragioni di riduzione budgetaria, dello speciale menu kasher per i detenuti ebrei non costituisce violazione della libertà religiosa ai danni di questi ultimi, dato che

- a) la decisione non è dovuta a volontà discriminatoria, e
- b) essi non sono obbligati a mangiare cibi vietati dalla loro religione.

www.vaed.uscourts.gov/

Eastern District Kentucky Federal Court, 24 settembre 2014, Sublett vs Green

Un detenuto ebreo ha diritto a ricevere pasti kasher, a condizione che il loro costo sia sostanzialmente equivalente a quello dei pasti per tutti gli altri detenuti; se gli alimenti kasher fossero assenti in loco, e dovessero esser fatti venire da lontano, le spese non possono essere a carico dell'amministrazione penitenziaria.

www.kyed.uscourts.gov/

New York Federal District Court, 26 settembre 2014, Shepherd vs Powers

Anche se posto per punizione in isolamento, un detenuto ha comunque diritto ad avere con sé, se la chiede, una Bibbia. Negargliela per il fatto che, appunto, sia in isolamento costituisce violazione della sua libertà religiosa.

www.nysd.uscourts.gov/

Assistenza spirituale con i cappellani militari

FEDERAZIONE RUSSA

Corte costituzionale (Конституционный Суд Российской Федерации), sentenza n. 22-П/2014, del 17 luglio 2014

È perfettamente costituzionale che i cappellani militari delle confessioni riconosciute siano stipendiati dalle Forze Armate, dato che queste debbono tutelare non solo il benessere fisico delle truppe, ma anche quello morale e spirituale.

Nessun militare, d'altro canto, è minimamente obbligato a rivolgersi ad un cappellano militare se non volesse, perciò non è violata la libertà religiosa di nessuno.

www.ksrf.ru

Anglicani

Il 17 novembre 2014 il Sinodo Generale anglicano ha approvato le seguenti modifiche normative:

1. *Canon C 2 (Of the consecration of bishops) is amended as follows –*

(a) *The following paragraph is inserted at the beginning –*

“1. A man or a woman may be consecrated to the office of bishop.”;

(b) *Paragraphs 1 to 5 are re-numbered 2 to 6; and*

(c) *For paragraph 6, as re-numbered, there is substituted the following paragraph –*

“6. In the forms of service contained in The Book of Common Prayer or in the Ordinal words importing the masculine gender in relation to bishops are construed as including the feminine”.

www.churchofengland.org